


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA  
IMMEDIATA  
N. 104**

**RISCHIO RIDUZIONE DELLA DURATA  
DELLA MOBILITA' PER I LAVORATORI  
DELLA DE TOMASO AUTOMOBILI  
SPA.**

*Presentato dalla Consigliera regionale:  
FREDIANI FRANCESCA*

*Protocollo CR n. 32721  
Pervenuta in data 13/10/2014*



2-18-1/104/2014 X

12:46 13 OTT 2014 A01000 002237

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 104

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** *rischio riduzione della durata della mobilità per i lavoratori della De Tomaso Automobili spa*

### **Premesso che:**

L'azienda De Tomaso Automobili in liquidazione, azienda produttrice di automobili e di motori, è stata assoggettata a procedura di fallimento n. 294/2012 del Tribunale di Torino con sentenza del 5 luglio 2012

### **Considerato che**

Al 23 dicembre 2013 risultavano ancora in forza presso l'azienda De Tomaso Automobili 984 unità lavorative di cui 855 lavoratori della sede di Grugliasco (TO)

### **Appreso che**

La forza lavoro in essere è stata chiamata fino al 31/01/2014 a sottoscrivere l'accordo di postergazione del trattamento di fine rapporto maturato in costanza della cassa integrazione in deroga

### **Visto che**

Alla suddetta impresa è stata concessa per fallimento:

la fruizione di CIGS dal 05/07/2012 al 04/07/2013 (Decreto del 28/08/2012 n. 67549) e che i lavoratori hanno beneficiato della CIGS in proroga, ex art 3 comma i della Legge n. 92/2012, dal 5/7/2013 al 4/01/2014 con decreto ministeriale del 02/08/2013 n. 74889;

DeTomaso Automobili Spa ha successivamente usufruito della CIG in deroga con decreto n. 79553 del 21/02/2014, dal 05.01.2014 al 04.05.2014, (ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92); tale trattamento è proseguito dal 05.05.2014 al 04.09.2014 con decreto n. 83452 del 28/7/2014

**Considerato che**

Nell'accordo più recente, sottoscritto il 4 settembre 2014 presso il Ministero del Lavoro, le Parti concordano che il ricorso alla CIG in deroga avrà decorrenza dal 5 settembre al 31 dicembre 2014. Si stabilisce in aggiunta di attivare da parte della curatela una procedura di mobilità basata sull'unico criterio della non opposizione del lavoratore al licenziamento

**Visto che**

I commi b e c dell' art. 46 della Legge 92/2012 (cosiddetta legge Fornero) prevedono che per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 il periodo massimo di diritto della relativa indennità è ridefinito nei seguenti termini:


*"1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;*

*2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni";*

" c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni"



**Visto ancora che**

La procedura di mobilità, così come sottoscritta nel suddetto verbale del 4 settembre 2014, avrà inizio dal 1 gennaio 2015, ovvero dal giorno successivo alla fine della cassa integrazione in deroga prevista per il 31 dicembre 2014; i lavoratori ormai licenziati subiranno in tal modo una sensibile riduzione della durata della mobilità a seconda della loro fascia d'età

**INTERROGA**

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

Se intenda agire affinché i lavoratori della De Tomaso Automobili vengano posti in mobilità entro il 31 dicembre 2014 e possano quindi usufruire delle fasce di durata della mobilità previste dal comma b) dell'art. 46 Legge 92/2012